

CONVENZIONE TRA LA CROCE AZZURRA – VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA E IL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, ANZIANE ED IN DIFFICOLTA'

L'anno duemiladiciassette (2018), il giorno 6 (sei) del mese di settembre, presso gli uffici comunali, Area 3 Servizi Sociali Culturali e Demografici, p.le Marconi n.14/f

TRA

il Comune di Sant'Elpidio a Mare, partita IVA/codice fiscale 00357160449, che in seguito sarà chiamato Ente pubblico, rappresentato dalla Dott.ssa Donatella Burini, la quale agisce in qualità di Responsabile dell'Area 3 Servizi Sociali Culturali e Demografici;

e

l'Associazione "Volontariato della Misericordia – Croce Azzurra", che in seguito sarà chiamata organizzazione, partita IVA/codice fiscale 01204230443, con sede legale in Sant'Elpidio a Mare in via p.le Marconi, 16 iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato-sezione sanità, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.610 del 12.10.1993, rappresentata dal signor Basso Robin, nato a Fermo il 18.02.1980, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa;

premesse che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.193 del 03/08/2018 è stato stabilito di affidare il servizio mediante apposita convenzione alla Croce Azzurra – Volontariato della Misericordia per il trasporto delle persone diversamente abili, anziane e in difficoltà;
- con Determinazione del responsabile Area 3 n. 941 del 10/08/2018 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con la alla Croce Azzurra – Volontariato della Misericordia per la realizzazione del servizio oggetto del presente atto
- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che l'organizzazione risulta iscritta al registro istituito dalla Regione Marche per il volontariato dall'anno 1993;
si conviene quanto segue:

Art.1

L'Ente pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio il trasporto delle persone diversamente abili, anziane e in difficoltà, servizio complementare e non sostitutivo dei servizi di propria competenza, si avvale dell'organizzazione Croce Azzurra che provvede al trasporto di:

- utenti disabili presso il Centro Montessori di Fermo;
- utenti disabili al centro diurno Paolo Ricci di Civitanova Marche,
- utenti disabili, su delega del Comune di M.Urano, al Centro Montessori;
- anziani ospitati nella Residenza protetta comunale;
- altri servizi continuativi;
- taxi sociale

Art.2

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Art.3

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al servizio sociale dell'Ente, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori o quant'altro si dovesse rendere utile per lo svolgimento del servizio.

Il servizio sociale è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'accordo, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I referenti comunali e dell'associazione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Le verifiche dei risultati del programma operativo avverranno attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuate anche disgiuntamente.

Art.4

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

La dotazione minima per ogni singolo servizio è stabilita in n. 2 (due) unità di cui una addetta alla guida ed una all'assistenza/accompagnamento, salvo i casi in cui non si renda necessaria la presenza di quest'ultima.

Art.5

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza allegata al presente atto.

Art.6

L'Ente pubblico si impegna a garantire le spese assicurative RCA dell'automezzo di sua proprietà Peugeot Boxer Combi Comfort 333 L2H2, targa ER 801 XN, concesso in comodato d'uso all'Associazione.

L'Associazione si impegna a garantire le spese relative alla tassa di circolazione, la manutenzione straordinaria, la revisione annuale, e comunque ogni spesa occorrente per l'automezzo sopra citato. Inoltre garantisce la cura e la custodia del mezzo suddetto, il carburante, i lubrificanti, l'ordinaria manutenzione documentata dai relativi tagliandi e la riparazione di eventuali guasti e/o danni derivanti da colpa o incuria addebitabili all'associazione medesima.

Art.7

Per i servizi resi dalla Croce Azzurra, come esplicitati all'art. 1 della presente convenzione, il Comune corrisponderà un compenso come appresso specificato:

Il servizio di trasporto (taxi sociale) a favore di soggetti in difficoltà è assicurato sul territorio nazionale, per ogni intervento si provvederà al calcolo dei chilometri del percorso e sarà erogata la somma di € 0,70 per ogni chilometro effettuato con mezzo proprio e € 0,65 con mezzo comunale;

Il versamento sarà effettuato alla scadenza del trimestre previa acquisizione di apposita documentazione giustificativa, relativa all'elenco del numero dei trasporti effettuati, da inviare all'indirizzo PEC dell'Ufficio Protocollo dell'Ente. Se entro 10 giorni dalla ricezione

della documentazione di che trattasi, non saranno formulate osservazioni, la Croce Azzurra provvederà ad emettere la relativa ricevuta.

L'Ente pubblico provvederà a liquidare le spese entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della relativa ricevuta vistata dal Responsabile dell'Area.

Art.8

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno un mese, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art.9

Le parti concordano che in caso di controversia, si avvierà una fase di conciliazione del conflitto; in tale fase, competente a dirimere la controversia sarà un collegio costituito da tre componenti nominati rispettivamente: dal Responsabile dell'Area competente (uno), dalla Croce Azzurra (uno) ed il terzo in accordo tra le parti.

In caso di permanenza della controversia, si procederà alla registrazione della presente e si adiranno le normali sedi giudiziarie.

Art. 10

Si allegano alla presente Convenzione le copie delle polizze assicurative RCA per i terzi trasportati, la copia della certificazione rilasciata dalla Regione Marche di iscrizione dell'Associazione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato-sezione sanità

Art. 11

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto in Sant'Elpidio a Mare, li 06/09/2018

Per la Croce Azzurra
Il Presidente
Robin Basso

Per il Comune
Il Responsabile di Area 3
Dott.ssa Donatella Burini



